X 36 16

me, e cognome del Conservatore, ed Ufficiale di Registro.

ARTICOLO XXIV.

Le altre disposizioni dei Magistrati Civili saranno provvisoriamente eseguiti, salva în seguito rettificazione, e conferma. Essi nerenderanno conto senza ritardo al Ministro delle Finanze.

AHTICOLO XXV.

Le prescrizioni del presente Decreto non hanno luogo per la Dalmazia rispetto alla quale si provvederà a parte.

ARTICOLO XXVI.

Rispetto alla Città, e Provincie di Verona alla sinistra dell' Adige si osserveranno, oltre le disposizioni del presente Decreto, quelle che verranno d'ordine nostro a partedate dal Ministro delle Finanze.

ARTICOLO XXVII.

Il primo Maggio prossimo il Ministro delle Finanze del Regno sarà incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, il qualesarà provvisoriamente pubblicato sotto la sor-